



*Ministero dell'agricoltura
della sovranità alimentare, e delle foreste*

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DG PQA – Uff. Pqa 2

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 3, che dispone che il “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” assuma la denominazione di “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2023, n. 178 “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.”, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 novembre 2023 con n. 1536;

VISTO il D.P.R. del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell’incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica;

VISTO il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2024 n. 47783 “Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 2023 n. 178, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 febbraio 2024 con n. 288;

VISTA la direttiva del Ministro prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

VISTO il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell’art. 5, comma 2, lettera d);

VISTA la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata all’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l’attuazione degli obiettivi definiti dalla “Direttiva recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2024” del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica, ai sensi del D.P.C.M. 179/2019, e relativa integrazione del 29 marzo 2024 n. 150351;

VISTO il decreto ministeriale n. 193368 del 30 aprile 2024, con il quale alla dottoressa Stefania Mastromarino è stato conferito l’incarico di direzione dell’Ufficio dirigenziale di seconda fascia PQA II – “Agricoltura biologica, Sistemi di qualità alimentare nazionale”, nell’ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrato alla Corte dei Conti il 3 giugno 2024, n. 968;

VISTO il Reg. (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici ed in particolare l’allegato II, Parte II, punto 1.9.4.1, secondo comma, il quale prevede che per il pollame: “L’*autorità competente fissa i criteri di*



*Ministero dell'agricoltura
della sovranità alimentare, e delle foreste*

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DG PQA – Uff. Pqa 2

definizione delle linee genetiche a lento accrescimento o compila un elenco di tali linee genetiche e fornisce queste informazioni agli operatori, agli altri stati membri e alla Commissione.”;

VISTO il decreto ministeriale n. 229771 del 20 maggio 2022 recante disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici;

VISTO in particolare l’articolo 5, comma 5, del suindicato decreto 229771/2022 che stabilisce che, in attesa di definire i criteri per identificare i ceppi avicoli a lento accrescimento di cui al comma 4 dello stesso articolo, il Ministero aggiorna, previa consultazione del Tavolo tecnico per la produzione biologica, l’elenco dei tipi genetici a lento accrescimento, esclusivamente per determinare l’età minima di macellazione come indicato nell’allegato.

VISTO, altresì, l’articolo 14, comma 7, che stabilisce che gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 fanno parte integrante del decreto e possono essere modificati con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, previa consultazione delle Regioni e delle Province Autonome."

VISTE le note prot. n. 40 del 16 settembre 2024 e prot. n. 50 del 4 novembre 2024 con le quali UNAITALIA ha richiesto l’inserimento nell’elenco delle linee genetiche avicole a lento accrescimento adatte all’allevamento biologico, di cui all’allegato 4 del DM n. 229771 del 20 maggio 2022, di quattro nuovi genotipi avicoli, denominati: 'JA787' della ditta Hubbard, 'Rustic Gold' della ditta Aviagen, 'Rustic Rowan' della ditta Aviagen e 'Rustic Savanna/NN' della ditta Aviagen."

CONSIDERATO che il CREA con nota in data 10 gennaio 2025, a riscontro delle note MASAF n. 0457027 del 17/09/2024 e n. 0610226 del 19/11/2024, ha espresso parere favorevole riguardo all’inserimento nel citato elenco dei genotipi: 'JA787' della ditta Hubbard, 'Rustic Rowan' della ditta Aviagen e 'Rustic Savanna/NN' della ditta Aviagen, mentre ha espresso parere sfavorevole per il genotipo 'Rustic Gold' della ditta Aviagen."

ATTESO che, in data 17 gennaio 2025, i componenti del tavolo tecnico per la produzione biologica sono stati invitati a esprimere il loro parere sull’inserimento dei suindicati genotipi nell’elenco dei tipi genetici a lento accrescimento e che, ad eccezione di Coldiretti, nessuno ha sollevato obiezioni al parere del CREA;

CONSIDERATO che nessuno ha sollevato obiezioni al parere del CREA, ad eccezione di Coldiretti che, con nota del 24 gennaio 2025, ha espresso l’opinione di integrare nell’elenco tutti e quattro i tipi genetici proposti da UNAITALIA, incluso il “Rustic Gold”, per il quale il CREA ha espresso parere sfavorevole;

VISTO il riscontro fornito a tale nota, da questa Amministrazione, in data 6 febbraio 2025, con il quale è stato rappresentato che il parere formulato dal CREA sul tipo genetico 'Rustic Gold' fa specifico riferimento alla valutazione effettuata dall’“European Chicken Commitment”, attraverso il protocollo “RSPCA Broiler Breed Welfare Assessment”, e che tale valutazione indica che il tipo genetico “Rustic gold” può essere considerato a lento accrescimento solo per produzioni al chiuso che non risultano conformi al sistema di allevamento biologico;



*Ministero dell'agricoltura
della sovranità alimentare, e delle foreste*

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DG PQA – Uff. Pqa 2

VISTA la comunicazione della Coldiretti del 21 febbraio 2025, con cui la Confederazione, prendendo atto delle valutazioni tecniche del CREA, ha modificato il parere precedentemente espresso il 24 gennaio 2025, dichiarandosi favorevole all'inserimento, nell'elenco dei tipi genetici a lento accrescimento del biologico, delle varietà "Rustic Rowan", "RusticSavanna/NN" di Aviagen e "JA787" di Hubbard;

CONSIDERATO che le Regioni e le Province Autonome hanno manifestato assenso rispetto a quanto contenuto nel succitato parere del CREA."

RITENUTO, pertanto, di modificare l'Allegato 4 del Decreto ministeriale n. 229771 del 20 maggio 2022 al fine di inserire il tipo genetico "JA787" alla lettera i), il tipo genetico "Rustic Rowan" alla lettera l) ed il tipo genetico "Rustic Savanna/NN" alla lettera m) del punto 2 del citato allegato;

D E C R E T A

Articolo unico

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati, l'Allegato 4 del Decreto ministeriale n. 229771 del 20 maggio 2022 è modificato come di seguito specificato:

Dopo la lettera h) del punto 2. *Gallus gallus* è inserito:

- i) "JA787" (ditta Hubard);
- l) "Rustic Rowan" (ditta Aviagen);
- m) "Rustic Savanna/NN" (ditta Aviagen).

Il Capo Dipartimento

Marco Lupo

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)